



Prot. n. 15350 del 12.11.2018

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 154 del 12.11.2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA O RIMOZIONE STRUTTURA DI COPERTURA IN ETERNIT PRESENTE NELL' IMMOBILE SITO IN MONTEGIORGIO IN VIA EINSTEIN,7, DITTA GIRMAN S.P.A. DISTINTA CATASTALMENTE AL FOGLIO 46 CON LA PARTICELLA 249

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000, comma 5 riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di tutelare *".....in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

RICHIAMATA la nota del 08.11.2018 prot. n. 15170. con la quale la ditta Girman s.p.a trasmetteva a questa amministrazione le risultanze della valutazione dello stato di conservazione della copertura del tetto in lastre di cemento amianto tipo Eternit presso l'immobile di proprietà della stessa sito in Montegiorgio in Via Einstein, 7 e distinto catastalmente al foglio 46 con la particella 249;

PRESO ATTO che dall'esito della verifica eseguita dalla ditta BRAVI srl con sede in Castelfidardo, in Via della Stazione, 50/a è stato accertato che la copertura presenta: *".....La vetustà dei manufatti contenenti amianto, l'assenza di rivestimenti specifici e l'esposizione agli eventi atmosferici non garantisce il trattenimento delle fibre. Il rischio di esposizione degli eventuali avventori della struttura e degli occupanti, a fibre di amianto può considerarsi limitato ma non nullo ed imputabile al potenziale rilascio da parte delle stesse lastre a tetto per le ragioni di cui sopra....."*;

VISTA la relazione tecnica del Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente del 12.11.2018 prot. 15301, con la quale, sulla base delle risultanze sopra richiamate ha proposto l'emissione di una ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco al fine della tutela della salute pubblica e di divieto di utilizzo dell'immobile fino alla totale messa in sicurezza dello stesso.

RITENUTO che l'azione amministrativa posta in essere in materia di vigilanza sanitaria ha accertato un rischio di dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente, eziologicamente ed essenzialmente riconducibile allo stato di conservazione, alla friabilità e all'estensione dei pannelli, per di più collocati in area aperta in adiacenza con aree pubbliche;

ATTESO che i rischi evidenziati nella relazione predisposta dalla ditta Bravi incaricata dalla Girman s.p.a presentano i requisiti di imprevedibilità, eccezionalità nonché di urgenza, intesa come impellente necessità di provvedere al fine di non pregiudicare l'interesse pubblico, che può essere definitivamente danneggiato con il trascorrere del tempo;

CONSIDERATO, inoltre, che il profilo di rischio deriva anche dalla particolare volatilità delle fibre di amianto, la cui lesività è accentuata dalla loro propensione a propagarsi facilmente nell'ambiente circostante, generando così un problema generale di tutela della collettività;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



ATTESO, con specifico riguardo al caso in esame, la sussistenza ed attualità in concreto del presupposto del danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, anche in ragione del pericolo di un peggioramento delle condizioni sopra descritte;

VISTA la relazione tecnica del Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente del 12.11.2018 prot. 15301, con la quale, sulla base delle risultanze sopra richiamate ha proposto l'emissione di una ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco al fine della tutela della salute pubblica e di divieto di utilizzo dell'immobile fino alla totale messa in sicurezza dello stesso.

RITENUTO che la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui agli artt. 50, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ordinando alla ditta GIRMAN s.p.a con sede in Via Einstein, 10 nella persona dell'Amministratore signora BIONDI FRANCA nata in Montegiorgio il 12.01.1945 e residente in Montegiorgio in Via Faleriense Ovest, 5 disponendo di provvedere ad un intervento di bonifica secondo le modalità dettate dal D.M. 06.09.1994, previa predisposizione di un adeguato piano di lavoro da sottoporre alle Autorità competenti e il divieto di utilizzo dell'immobile fino alla conclusione dei lavori di bonifica;

CONSIDERATO che al fine di contemperare l'urgenza dell'opera di messa in sicurezza con la necessità di concludere gli stessi entro un termine congruo e tecnicamente proporzionato si ritiene congruo assegnare un termine massimo di giorni 15 per l'avvio delle operazioni di bonifica e di giorni 60 per la esecuzione e conclusione dell'intervento;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

RITENUTO, altresì di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, sussistente ragione di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, così come previsto dall'art. 7 della L.241/90 e s.m.i.;

RICHIAMATA la vigente normativa nazionale legge n. 257 del 27.03.1992, D.M. 06.09.1994 nonchè le disposizioni adottate dalla regione Marche D.G.R. 30.12.1997 n. 3496 e ss.mm.ii, D.D. S.San 30.1.2003 n. 33 in materia di amianto;

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

con la presente

ORDINA

Ai sensi della normativa sopra richiamata e qui data per integralmente riportata alla sig. ra

- BIONDI FRANCA nata in Montegiorgio il 12.01.1945 ed ivi residente in Via Faleriense Ovest, 5 in qualità di amministratrice della ditta GIRMAN s.p.a con sede in Montegiorgio in Via Einstein, 10

- 1) **DI AVVIARE**, immediatamente e comunque non oltre giorni quindici giorni (15gg) dalla data di notifica della presente ordinanza le operazioni di bonifica e messa in sicurezza e/o sostituzione del manto di copertura dell'immobile sito in Montegiorgio in Via Einstein, 7 distinto catastalmente al foglio 46 con la particella 249 secondo le modalità dettate dal D.M. 06.09.1994 previa predisposizione di un adeguato piano di lavoro da sottoporre alle autorità competenti;
- 2) **DI STABILERE** che l'intervento di bonifica dovrà essere concluso entro sessanta giorni dall'avvio delle operazioni;
- 3) **DI VIETARE**, altresì l'uso dell'immobile per qualsiasi attività fino alla conclusione dei lavori di bonifica del manto di copertura che dovrà essere accertata con apposita dichiarazione da parte della ditta esecutrice dei lavori.

COMUNICA



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

Copia della presente ordinanza sia immediatamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza a:

1. ARPA Marche Dipartimento di Fermo C.da Campiglione 63900- Fermo-
2. All'ASUR Area Vasta n. 4 con sede in Via Zeppilli -Fermo-
3. Alla Polizia Municipale di Montegiorgio -Sede-

L'Ufficio di Polizia Municipale , effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 257/1992, costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale;

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Michele Orzi

